



CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST

DETERMINA DEL CONSERVATORE

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI SOCIETÀ DI CAPITALI AI SENSI DELL'ART. 2490 CODICE CIVILE – AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Visto l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

visto lo Statuto vigente approvato con deliberazione di Consiglio camerale n. 4/2022;

vista la deliberazione di Giunta camerale n. 3 del 28 luglio 2022 che ha ratificato la determinazione d'urgenza n. 2 del 30 giugno 2022, con la quale il Presidente ha nominato la sottoscritta Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest;

richiamata la deliberazione di Consiglio camerale n. 14 del 3/11/2022 con cui si è approvato il Programma di Mandato 2023–2027 e la Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2023;

richiamata la deliberazione di Consiglio camerale n. 21 del 21/12/2022 con la quale si è proceduto all'approvazione del Bilancio Preventivo della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest per l'anno 2023;

richiamata la deliberazione di Giunta camerale n. 81 del 21/12/2022 avente ad oggetto: "Budget direzionale 2023 e assegnazione obiettivi al Segretario generale anno 2023";

richiamata la determinazione del Segretario generale n. 90 del 28/12/2022 avente ad oggetto: "Assegnazione budget direzionale ed obiettivi per l'anno 2023 e incarichi dirigenziali ad interim";

visto l'art. 2490 del codice civile, sesto comma, in base al quale, qualora il liquidatore di una società di capitali non depositi il bilancio di esercizio per oltre tre anni consecutivi, la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese con gli effetti previsti dall'art. 2495;

visto l'art. 40 D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in L. n. 120 dell'11 settembre 2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", secondo cui il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dall'art. 2490, sesto comma, del codice civile, è disposto con determinazione del Conservatore;

visto il Disciplinare per la cancellazione d'ufficio di società di capitali in liquidazione (art. 2490 c.c.) adottato con determinazioni n. 19 e 20/2023 e, in particolare, il punto 2.2 (Gestione massiva e periodica dei procedimenti di cancellazione), secondo cui l'Ufficio registro delle imprese avvia periodicamente, in forma massiva, il procedimento di cancellazione delle società di capitali in liquidazione, escluse le cooperative e le società soggette a procedure ai sensi del Codice della crisi di impresa o della Legge fallimentare, che risultano aver omesso il deposito del bilancio di esercizio per oltre tre anni consecutivi;

richiamato il successivo punto 4 del Disciplinare (Fasi del procedimento) secondo cui ai fini



dell'avvio del procedimento di cancellazione massiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2490, comma 6, c.c. l'Ufficio registro delle Imprese provvede in primo luogo all'estrazione (tramite lo strumento di monitoraggio denominato "Cruscotto", predisposto da Infocamere s.c.r.l. per il sistema camerale), di elenchi di società di capitali in liquidazione, escluse le cooperative e le società, soggette a procedure concorsuali, con omesso deposito del bilancio per oltre tre anni consecutivi;

fatto presente che successivamente all'estrazione delle posizioni il conservatore dispone l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio delle società con propria determinazione, pubblicata nell'Albo camerale online e sul sito istituzionale, con assegnazione di un termine di 45 per consentire alle società di chiedere l'interruzione del procedimento;

precisato che sia le determinazioni del conservatore di avvio del procedimento riportano in allegato, quale parte integrante e sostanziale, l'elenco delle società interessate dal procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2490 e che il termine di 45 giorni decorre dalla data di pubblicazione nell'Albo camerale online, riportata anche sul sito istituzionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

ritenuta l'opportunità, come previsto nel Disciplinare, che l'Ufficio provveda a comunicare l'avvio del procedimento alle società e ai liquidatori anche presso il domicilio digitale della società iscritto nel registro delle imprese, purché ancora valido e attivo;

ritenuto altresì opportuno che l'Ufficio proceda quale ulteriore forma di pubblicità all'apertura di un protocollo d'ufficio su ogni singola posizione per la quale è stato avviato il procedimento di cancellazione, avvalendosi delle procedure massive adottate dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio, con indicazione della causale del procedimento avviato;

ricordato che nel termine assegnato le imprese possono interrompere il procedimento effettuando, in alternativa, il deposito dei bilanci di esercizio, ovvero il deposito del bilancio finale di liquidazione e dell'istanza di cancellazione della società dal Registro delle Imprese, ovvero il deposito di una memoria a firma del liquidatore, in cui sono espone le ragioni per le quali si chiede l'interruzione del procedimento d'ufficio di cancellazione (ad es. perché vi sono ancora attività/passività da liquidare; perché la società, pur inattiva, è tuttora titolare di quote di partecipazioni in società o di immobili; perché la società è coinvolta in un giudizio pendente ecc.);

vista la proposta dei Responsabili del Procedimento e l'elenco di imprese potenzialmente cancellabili dagli stessi predisposto ai sensi dell'art. 2490, sesto comma, del codice civile;

D E T E R M I N A

1) di avviare il procedimento di cancellazione d'ufficio delle società riportate in allegato al presente atto, quale parte integrante, ai sensi dell'art. 2490, comma 6 c.c. in applicazione delle procedure definite nel "Disciplinare per la cancellazione d'ufficio di società di capitali in liquidazione (art. 2490 c.c.)" pubblicato sul sito camerale nella Sezione Amministrazione trasparente, Atti amministrativi generali;

2) di disporre la pubblicazione del presente atto nell'Albo camerale online e sul sito istituzionale, con assegnazione di un termine di 45 per consentire alle società di chiedere l'interruzione del procedimento come in premessa indicato e in dettaglio illustrato nel Disciplinare;



3) di dare indicazione all'Ufficio Registro Imprese di adottare tutte le misure di comunicazione e diffusione della notizia di avvio del procedimento secondo quanto stabilito nel "Disciplinare per la cancellazione d'ufficio di società di capitali in liquidazione (art. 2490 c.c.)", in particolare provvedendo a comunicare l'avvio del procedimento alle società e ai liquidatori anche presso il domicilio digitale della società iscritto nel registro delle imprese, purché ancora valido e attivo, e dando altresì luogo all'apertura di un protocollo d'ufficio su ogni singola posizione, con indicazione della causale del procedimento avviato.

IL CONSERVATORE
D.^{ssa} Alessandra Bruni

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.